

Piemonte

L.R. 12-11-1999 n. 28

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 novembre 1999, n. 46.

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 ⁽¹⁾.

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 novembre 1999, n. 46.

(2) Per i criteri interpretativi sugli aspetti attuativi della presente legge, vedi la [Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 42-29532](#). Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642](#) e la Det. 7 novembre 2005, n. 460. Con [Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 13-287](#) è stato approvato l'utilizzo a favore delle Sezioni emergenze di risorse disponibili a valere sulle Sezioni artigianato e commercio del Fondo stesso. Vedi, altresì, la [L.R. 6 luglio 2005, n. 10](#) recante disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'art. 9, [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#) nonché l'art. 7, l'art. 9, commi 4 e 5, [L.R. 5 ottobre 2005, n. 14](#) e la [Delib.G.R. 10 giugno 2013, n. 20-5933](#). Con Det. 1° febbraio 2006, n. 21 sono state approvate le linee-guida per i corsi di formazione professionale in video conferenza nel comparto del commercio e dei servizi.

Vedi, anche, la Det. 18 luglio 2007, n. 204.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Principi e finalità ⁽³⁾.

1. La Regione Piemonte, in attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)) e del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno), con la presente legge stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio dell'attività commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività del comparto.

2. La presente disciplina si fonda sul principio della libertà dell'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nel rispetto delle disposizioni del [D.Lgs. 59/2010](#) e della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#) (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), secondo le quali le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata possono essere poste, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza.

3. La presente legge si conforma ai principi di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa.

4. La Regione persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;

f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

g) la protezione dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale;

h) la conservazione del patrimonio storico ed artistico e dei beni culturali;

i) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute.

5. La Regione, nel rispetto del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), garantisce la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, secondo le disposizioni di cui alla [legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Piemonte, in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), con la presente legge definisce le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitività del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo della tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione e dei principi di cui alla *legge 10 ottobre 1990, n. 287* (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

2. La Regione assicura l'adozione delle misure più idonee al fine della trasparenza, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, persegue i seguenti obiettivi:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;

f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

3. La Regione, nel rispetto della *legge 8 giugno 1990, n. 142* (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche, garantisce altresì la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, attraverso la conferenza permanente Regione - autonomie locali istituita ai sensi della *legge regionale 20 novembre 1998, n. 34* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).».

Art. 2
Funzioni della Regione.

1. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, il Consiglio regionale definisce:

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'*articolo 6, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 114/1998*;

b) i criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato per le aree di cui all'*articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 114/1998*;

c) i criteri in base ai quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, in base alle caratteristiche socio - economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica;

d) la disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'*articolo 15, comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998*;

e) i criteri relativi alle aree da destinare a commercio su area pubblica⁽⁴⁾;

f) i criteri per l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell'*articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998*.

2. La Giunta regionale, per l'attuazione delle funzioni di competenza regionale, adotta:

a) le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'*articolo 9, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998*;

b) le disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale, ai sensi dell'*articolo 5, comma 7 del D.Lgs. n. 114/1998*, nonché alle forme di agevolazione per gli operatori del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione degli insediamenti;

c) i criteri e le norme procedurali relativi alle autorizzazioni e gli indirizzi in materia di orari del commercio su area pubblica⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13*.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 27 luglio 2011, n. 13*.

Capo II - Indirizzi generali per l'insediamento commerciale e criteri urbanistici

Art. 3

Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica ⁽⁶⁾.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio - economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai comuni che ad esso fanno riferimento (allegato A); i comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio - economica (allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (allegato C);

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale ^{(7) (8)};

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti denominati di qualificazione urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i comuni per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della [*legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*](#) (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei comuni.

3-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis). Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo ⁽⁹⁾.

3-ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all'*articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998*, è indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli *articoli 7 e 8, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998*.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

(6) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799*.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L.R. 30 dicembre 2003, n. 37*, poi modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale.».

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 dicembre 2006, n. 21-4844*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 27 luglio 2011, n. 13*, poi così modificato dall'*art. 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 27 luglio 2011, n. 13*.

Art. 4 *Strumenti comunali.*

1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'*articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998* entro centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino

Ufficiale della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali;

c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi;

e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la concessione o autorizzazione edilizia.

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 definiscono, altresì, le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 5

Efficacia e validità delle autorizzazioni.

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'[articolo 22, comma 4 del D.Lgs. 114/1998](#), salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato ⁽¹¹⁾.

1-bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle

opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni ⁽¹²⁾.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'[articolo 26 della L.R. n. 56/1977](#), come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998](#), perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività ⁽¹³⁾.

6-bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli [articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170](#) (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'[articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108](#)) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari ⁽¹⁴⁾.

(11) Il presente comma, già modificato dall'[art. 50, comma 1, L.R. 21 aprile 2006, n. 14](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#). Vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 13, comma 1, della stessa legge](#). Il testo precedente era così formulato: «1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'[articolo 22, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998](#), salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.».

(12) Il presente comma, aggiunto dall'art. 50, comma 2, L.R. 21 aprile 2006, n. 14, è stato poi così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 27 luglio 2011, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1-bis. Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata a norma dell'articolo 5, comma 1, l'istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia.».

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15. Il testo originario era così formulato: «6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998, non opera per la vendita di:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori;
- i) auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) combustibili;
- m) materiale per edilizia;
- n) legnami.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;

b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;

c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter;

d) le norme della [L.R. n. 56/1977](#) e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;

e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5 ⁽¹⁵⁾.

2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività è altresì revocata in caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'[articolo 26 della L.R. n. 56/1977](#), come da ultimo modificato dalla presente legge ⁽¹⁶⁾.

3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio o l'impossibilità di attivazione dello stesso ⁽¹⁷⁾.

4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della [L.R. n. 56/1977](#) e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4 ⁽¹⁸⁾.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni ⁽¹⁹⁾.

4-ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'[articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7](#) (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa ⁽²⁰⁾.

4-quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia

di commercio, individuato a norma dell'*articolo 8 della L.R. n. 7/2005*, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 114/98* e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità ⁽²¹⁾.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali sono revocate qualora non siano rispettati:

a) gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3;

b) le norme della *L.R. n. 56/1977*, come da ultimo modificata dalla presente legge e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;

c) le procedure relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.».

(16) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 4, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «4. Il sindaco ordina la chiusura degli esercizi di vicinato nel caso in cui non siano rispettate eventuali disposizioni particolari assunte dai comuni in applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3.».

(19) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 5, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 6, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 7, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

Art. 6-bis

Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita ⁽²²⁾.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall'*articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998* sono soggetti a SCIA ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono, inoltre, soggette:

a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 114/1998*;

b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'*articolo 17 del D.Lgs. 114/1998*;

c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione di cui all'*articolo 18 del D.Lgs. 114/1998*;

d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'*articolo 19 del D.Lgs. 114/1998*.

3. L'attività di vendita di cui al comma 2, lettera b), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vendita.

4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 2, lettera b), è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune della Regione nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.

5. Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.

6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'*articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

(22) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 marzo 2015, n. 3*.

Capo III - Disposizioni urbanistiche regionali

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 e, in particolare, per consentire ai comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della [L.R. n. 56/1977](#), secondo le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. ... ⁽²³⁾ .

3. ... ⁽²⁴⁾ .

4. ... ⁽²⁵⁾ .

5. ... ⁽²⁶⁾ .

6. ... ⁽²⁷⁾ .

7. ... ⁽²⁸⁾ .

8. ... ⁽²⁹⁾ .

9. ... ⁽³⁰⁾ .

10. ... ⁽³¹⁾ .

11. ... ⁽³²⁾ .

12. ... ⁽³³⁾ .

13. ... ⁽³⁴⁾ .

14. ... ⁽³⁵⁾ .

15. ... ⁽³⁶⁾ .

16. ... ⁽³⁷⁾ .

17. ... ⁽³⁸⁾ .

18. ... ⁽³⁹⁾ .

19. ... ⁽⁴⁰⁾ .

(23) Aggiunge il comma 6-bis all'*art. 4, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56*.

(24) Sostituisce il numero 1) del secondo comma dell'*art. 12, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56*.

(25) Aggiunge la lettera d-bis) a numero 1) del primo comma dell'*art. 14, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56*.

(26) Sostituisce il numero 4) del primo comma dell'*art. 14, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56*.

- (27) Aggiunge un comma dopo il primo all'art. 14. L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (28) Aggiunge un periodo al ventesimo comma dell'art. 15, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (29) Sostituisce la lettera f) del comma 4 dell'art. 17, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (30) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 17, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (31) Sostituisce la lettera b) del numero 1) del primo comma dell'art. 21, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (32) Sostituisce il numero 3) del primo comma dell'art. 21, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (33) Sostituisce il secondo comma dell'art. 21, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (34) Sostituisce la lettera f) del primo comma dell'art. 26, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (35) Sostituisce il sesto comma dell'art. 26, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (36) Sostituisce il settimo comma dell'art. 26, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (37) Sostituisce l'ottavo comma dell'art. 26, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (38) Sostituisce il nono comma dell'art. 26, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (39) Aggiunge un comma dopo il nono all'art. 26, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.
- (40) Sostituisce il decimo comma dell'art. 26, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

Capo IV - Orari di vendita

Art. 8

Principi in tema di orari di vendita.

1. In applicazione del disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 114/1998 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990.

2. I comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:

a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della [legge regionale 6 aprile 1995, n. 52](#) (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'[articolo 36, comma 3, della legge n. 142/1990](#)) e dell'[articolo 36, comma 3, della legge n. 142/1990](#);

b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività;

c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, così come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i comuni interessati;

d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:

1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre;

2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno;

3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;

4) l'uniformità del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi;

5) la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

2-bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all'obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale,

tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all'entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall'[articolo 22 del D.Lgs. n. 114/1998](#) ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

2-ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

2-quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge in materia di orari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro ⁽⁴⁵⁾.

2-quinquies. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo ⁽⁴⁶⁾.

2-sexies. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), ad accertare le violazioni ed applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi ⁽⁴⁷⁾.

2-septies. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla [legge regionale 28 novembre 1989, n. 72](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ⁽⁴⁸⁾.

(41) Comma aggiunto dall'[art. 9, L.R. 28 febbraio 2005, n. 4](#).

(42) Con [Delib.G.R. 5 settembre 2005, n. 9-750](#) sono state approvate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

(43) Comma aggiunto dall'[art. 9, L.R. 28 febbraio 2005, n. 4](#).

(44) Con [Delib.G.R. 5 settembre 2005, n. 9-750](#) sono state approvate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

(45) Comma aggiunto dall'[art. 35, comma 1, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 43 della medesima legge](#)).

(46) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge).

(47) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge).

(48) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge).

Art. 9

Località ad economia turistica.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la conferenza permanente Regione - autonomie locali istituita ai sensi della [L.R. n. 34/1998](#), e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998](#), con riferimento alle seguenti tipologie di comuni:

a) comuni o parti di comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica;

b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione;

c) comuni montani o zone montane di comuni;

d) altri comuni o singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico - ambientali, storico - culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della località;

e) comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extracomunale.

2. Ciascuna provincia sulla base delle istanze presentate dai comuni del proprio territorio interessati, provvede, in applicazione dei criteri regionali di cui al comma 1 e sentite le organizzazioni provinciali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, all'individuazione della connotazione permanente o periodica o episodica, di località turistica dell'intero territorio comunale o di parti specifiche dello stesso, sulla base

delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali.

3. Ciascuna provincia provvede altresì, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, all'individuazione, per ciascun comune interessato, dei periodi in cui è riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998](#).

4. Le deliberazioni relative alle deroghe previste dal presente articolo devono essere inviate entro 15 giorni dalla loro adozione all'osservatorio regionale di cui al capo IX.

5. I criteri di cui al presente articolo possono essere sottoposti ad aggiornamento sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Art. 9-bis

Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo.

1. La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni della legge, e ne coordina, se necessario, l'azione.

2. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento all'azione degli enti locali in ordine all'attività di programmazione, amministrativa e di vigilanza.

3. In caso di violazioni o inadempimenti degli enti locali, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all'[articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

4. Se la violazione o l'inadempimento persistono, la Giunta regionale dà mandato alla struttura competente in materia di commercio di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Nell'esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può deliberare l'esclusione fino a due anni dall'applicazione delle particolari deroghe di cui all'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 114/1998](#) per le località ad economia turistica, come individuate in applicazione dell'articolo 9 ⁽⁴⁹⁾.

(49) Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 2, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge).

Capo V - Commercio su area pubblica

Art. 10

Commercio su area pubblica.

01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile.

b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante ⁽⁵⁰⁾.

02. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), i posteggi di cui al comma 01, lettera a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione ⁽⁵¹⁾.

03. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento. L'inutile decorso del termine equivale all'espressione di parere favorevole ⁽⁵²⁾.

1. Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.

2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:

a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;

b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso;

c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall'[articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998](#);

d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;

e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;

f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.

3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

(50) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#), poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 6 dicembre 2011, n. 22](#). Il testo originario era così formulato: «01. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto attività non limitate dalla scarsità delle risorse naturali o dalle capacità tecniche disponibili e per i motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera h\) del D.Lgs. 59/2010](#), all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale e alla tutela dei consumatori. La durata della validità delle concessioni è disciplinata dalla normativa vigente.».

(51) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 2, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#), poi così sostituito dall'[art. 1, comma 2, L.R. 6 dicembre 2011, n. 22](#). Il testo originario era così formulato: «02. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile o ultramensile;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.».

(52) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 3, L.R. 6 dicembre 2011, n. 22](#).

Art. 11

Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli e le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su area pubblica, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, lo spostamento, il funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica ⁽⁵⁵⁾.

2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative relative alle autorizzazioni. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione attestante la regolarità possono essere delegati, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia della presente disposizione;

b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della *legge 28 marzo 1991, n. 112* (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;

d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:

1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;

2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;

3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.

3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica, con

una cadenza temporale massima di tre anni e su sollecitazione delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

5. È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti.

6. In caso di grave inadempienza a quanto disposto dal comma 4, la Regione esercita l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 19 della presente legge.

7. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria.

(53) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642](#), la [Delib.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380](#) e la [Delib.G.R. 29 aprile 2013, n. 12-5726](#).

(54) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 35, comma 3, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 5, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#) e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica. 1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più

rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell'[articolo 28, commi 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/1998](#).

2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa la verifica della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;

b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della [legge 28 marzo 1991, n. 112](#) (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;

d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:

1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;

2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;

3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di interesse e di sicurezza pubblica.

3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica.

4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.».

(55) Comma così modificato dall'[art. 2, L.R. 6 dicembre 2011, n. 22](#).

Capo VI - Vendite straordinarie

Art. 12

Esercizio delle funzioni amministrative.

1. La Regione trasferisce ai comuni le funzioni amministrative previste dall'*articolo 15 del D.Lgs. n. 114/1998*, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali, secondo i principi e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 ⁽⁵⁶⁾.

(56) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 18 ottobre 2004, n. 27*.

Art. 13

Vendite di liquidazione.

1. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;

c) le motivazioni della liquidazione;

d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;

e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

4. Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati

alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.

5. I comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. È vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 14

Vendite di fine stagione ⁽⁵⁷⁾.

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

⁽⁵⁷⁾ Articolo modificato dall'art. 2, [L.R. 18 ottobre 2004, n. 27](#), dall'art. 6, [L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#) ed infine così sostituito dall'art. 1, [comma 2, L.R. 11 marzo 2015, n. 3](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14

- Vendite di fine stagione - 1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.».

Art. 14-bis

Vendite promozionali ⁽⁵⁸⁾.

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto .

(58) Articolo aggiunto dall'[art. 3, L.R. 18 ottobre 2004, n. 27](#).

Art. 14-ter

Vendite con denominazione outlet ⁽⁵⁹⁾.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con la denominazione outlet si intende:

a) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;

b) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;

c) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 114/1998*.

2. La vendita con denominazione outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita, compresi i centri commerciali.

3. Alla vendita con denominazione outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente normativa.

4. La denominazione di outlet è impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui al comma 1, e nella relativa pubblicità.

5. Nei casi di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di merci diverse da quelle indicate al comma 1.

6. Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14-bis.

(59) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

Art. 15

Disposizioni comuni.

1. I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore ⁽⁶⁰⁾.

2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione nonché di vendite promozionali sono punite ai sensi dell'*articolo 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 114/1998* ⁽⁶¹⁾. In caso di

particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

2-bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 14-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni ⁽⁶²⁾.

2-ter. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14-ter, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni ⁽⁶³⁾.

3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone ⁽⁶⁴⁾.

(60) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 18 ottobre 2004, n. 27*.

(61) Periodo così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 18 ottobre 2004, n. 27*.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

(63) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

(64) Comma così modificato dapprima dall'*art. 4, comma 3, L.R. 18 ottobre 2004, n. 27* e poi dall'*art. 6, comma 3, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

Capo VII - Centri di assistenza tecnica, formazione professionale e credito al commercio

Art. 16

Centri di assistenza tecnica ⁽⁶⁵⁾.

1. La Regione, in attuazione dell'*articolo 23 del D.Lgs. n. 114/1998*, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore

delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri ⁽⁶⁶⁾.

(65) I criteri e le modalità per l'istituzione dei centri di cui al presente articolo e gli incentivi a favore dei medesimi, sono stati approvati con *Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 78-29567*. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 marzo 2001, n. 31-2481*.

(66) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 78-29567* e la *Delib.G.R. 19 marzo 2001, n. 31-2481*.

Art. 17

Formazione professionale ⁽⁶⁷⁾.

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale ⁽⁶⁸⁾.

5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'[articolo 5, comma 5, lettera a\) del D.Lgs. n. 114/1998](#), i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre regioni nonché l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla [legge 11 giugno 1971, n. 426](#) (Disciplina del commercio).

6-bis. I corsi previsti per l'acquisizione dei requisiti professionali, di cui ai commi precedenti, in caso di inizio di nuove attività di commercio su aree pubbliche, sono previsti anche per il settore non alimentare. Oltre a quanto già previsto al comma 1, la preparazione dei neo imprenditori dovrà approfondire le tematiche connesse alla lotta alla contraffazione, alla tutela dei marchi, alla pubblicità dei prezzi, alla tutela dei consumatori, alla conoscenza dei prodotti, e dei loro componenti,

approfondendo le conseguenze della diffusione di quelli tossici o nocivi per la salute pubblica ⁽⁶⁹⁾.

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA è costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:

a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;

b) un esperto in materia di norme igienico - sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità;

c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.

(67) Con *Delib.G.R. 31 gennaio 2000, n. 47-29265* sono stati approvati i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui al presente articolo. Con *Delib.G.R. 13 aprile 2000, n. 44-29946* è stato approvato l'atto aggiuntivo alla suddetta delibera.

(68) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 novembre 2001, n. 88-4626*.

(69) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 4, *L.R. 4 dicembre 2009, n. 30*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge).

Art. 18

Credito al commercio.

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali ⁽⁷⁰⁾;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'*articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1* (Testo unico in materia di artigianato) e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare all'articolo 24, comma 2, lettera c) ^{(71) (72)};

b-bis) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere finanziati mediante l'utilizzo del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 1/2009*, tramite l'istituzione di apposita sezione di detto fondo, nella quale possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di cassa disponibili nella sezione commercio del fondo ⁽⁷³⁾;

b-ter) Per le finalità di cui alla lettera b) e a completamento degli interventi previsti dalla sezione del Fondo regionale per lo Sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'*articolo 7 della legge regionale n. 1/2009*, come istituita dalla lettera b-bis), la Regione sostiene, a favore delle imprese commerciali su area pubblica, progetti di miglioramento delle strutture di vendita, in sinergia con gli interventi promossi dagli enti locali ⁽⁷⁴⁾;

b-quater) Agli oneri di cui alla lettera b-ter) si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nella UPB DB16142 secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003) ⁽⁷⁵⁾;

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti;

d-bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali

che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

(76) 2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela

2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#) (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'[articolo 4, comma 4, lettera c\) della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), la Giunta regionale determina i criteri e le modalità degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

e) le intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

g) le modalità e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

5-bis. Ai limitati effetti dell'applicazione della lettera b) del comma 1, si considerano imprese operanti nel settore del commercio anche gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla [legge 3 maggio 1985, n. 204](#) (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio) ⁽⁷⁷⁾.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

(70) Il programma per l'accesso al credito per la realizzazione di progetti di cui alla presente lettera è stato approvato con [Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 44-29534](#). Per l'approvazione del programma suddetto, per gli esercizi finanziari 2001-2003, vedi la [Delib.G.R. 5 febbraio 2001, n. 62-2191](#). Vedi, anche, la Det. 15 marzo 2002, n. 56, la [Delib.G.R. 18 novembre 2014, n. 20-587](#) e la Det. reg. 26 novembre 2014, n. 814. Per il nuovo programma vedi, ora, la [Delib.G.R. 11 marzo 2002, n. 60-5532](#).

(71) Lettera così modificata dall'art. [7, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#).

(72) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° ottobre 2001, n. 34-4040](#), la [Delib.G.R. 23 luglio 2001, n. 52-3605](#), la [Delib.G.R. 27 ottobre 2003, n. 42-10802](#) e la [Delib.G.R. 2 febbraio 2004, n. 56-11661](#).

(73) Lettera aggiunta dall'art. [7, comma 2, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#).

(74) Lettera aggiunta dall'art. [29, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17](#).

(75) Lettera aggiunta dall'art. [29, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17](#).

(76) Lettera aggiunta dall'art. [2, L.R. 30 dicembre 2003, n. 37](#).

(77) Comma aggiunto dall'art. [35, comma 5, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge).

Art. 18-bis

Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio ⁽⁷⁸⁾.

1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti del commercio. I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi ⁽⁷⁹⁾.

1-bis. Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale ⁽⁸⁰⁾.

1-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere ⁽⁸¹⁾.

2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 ⁽⁸²⁾.

4-bis. [È istituito il fondo regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il funzionamento del fondo, che è alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dalle risorse provenienti dal versamento del 25 per cento dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 3-bis ed è prioritariamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati dagli interventi subordinati al versamento dell'onere aggiuntivo con particolare attenzione ai piccoli esercizi di

vicinato. Nel fondo confluiscono inoltre le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite] ⁽⁸³⁾.

4-ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3-ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità ⁽⁸⁴⁾.

(78) Articolo aggiunto dall'art. 50, comma 3, L.R. 21 aprile 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(79) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti commerciali, definiti con deliberazione del Consiglio regionale con riferimento agli ambiti della programmazione regionale della rete distributiva, di cui ai citati indirizzi, ovvero a loro articolazioni o aggregazioni.».

(80) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

(81) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 3, L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

(82) Comma così modificato dall'art. 8, comma 4, L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

(83) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 5, L.R. 27 luglio 2011, n. 13, poi abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 dicembre 2012, n. 15.

(84) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 6, L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

Capo VIII - Verifica e controllo

Art. 19

Competenze regionali e comunali ⁽⁸⁵⁾.

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.

2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatoria comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del [D.Lgs. n. 114/1998](#), nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.

3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli [articoli 6 e 28 del D.Lgs. n. 114/1998](#) in caso di inerzia da parte dei comuni.

3-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'[art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998](#) è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ⁽⁸⁶⁾.

3-ter. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3-bis è punita con la sanzione prevista dall'[articolo 22, comma 1 del D.Lgs. n. 114/1998](#) ⁽⁸⁷⁾.

3-quater. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni in materia di orari contenute nel titolo IV del [D.Lgs. 114/1998](#), con l'esclusione dell'articolo 13, comma 1 ⁽⁸⁸⁾.

(85) Rubrica così modificata dall'[art. 52, comma 1, L.R. 6 agosto 2009, n. 22](#).

(86) Comma aggiunto dall'[art. 52, comma 2, L.R. 6 agosto 2009, n. 22](#).

(87) Comma aggiunto dall'[art. 52, comma 2, L.R. 6 agosto 2009, n. 22](#).

(88) Comma aggiunto dall'[art. 9, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#).

Capo IX - Osservatorio regionale del commercio

Art. 20

Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio.

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'[articolo 6, comma 1, lettera g\), del D.Lgs. n. 114/1998](#) istituisce l'Osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato Osservatorio regionale, con sede presso la Direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21

Obiettivi dell'osservatorio regionale ⁽⁸⁹⁾.

1. L'attività dell'Osservatorio regionale concorre:

- a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;
- b) al monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale;
- c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia;
- d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese;
- e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'Osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita Commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale.

(89) Con [Delib.G.R. 3 marzo 2003, n. 58-8602](#), con [Delib.G.R. 23 febbraio 2004, n. 49-11832](#), con [Delib.G.R. 7 marzo 2005, n. 55-14985](#), con [Delib.G.R. 6 marzo 2006, n. 9-2288](#), con [Delib.G.R. 27 marzo 2008, n. 13-8451](#) e con [Delib.G.R. 18 ottobre 2011, n. 17-2746](#) è stato approvato il programma annuale di attività, dell'Osservatorio regionale del Commercio, rispettivamente, per l'anno 2003, per l'anno 2004, per l'anno 2005, per l'anno 2006, per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2011. Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 14 aprile 2009, n. 31-11223](#).

Art. 22

Attività dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'[articolo 6, comma 1, lettera g\) del D.Lgs. n. 114/1998](#);

c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;

d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

2. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.

Art. 23

Sistema informativo regionale del commercio.

1. Il Sistema informativo regionale del commercio del Piemonte (SIRC), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'Osservatorio nazionale.

2. Il SIRC persegue i seguenti obiettivi:

a) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

b) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 22.

Capo X - Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 24

Disposizioni finanziarie ⁽⁹⁰⁾.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio (capo IX della [L.R. n. 28/1999](#))", pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: "Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali ([articolo 17 della L.R. n. 28/1999](#))", "per memoria"; nell'UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:

a) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali" (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;

b) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative" (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;

c) "Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali" (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;

d) "Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica" (articolo 16), pari ad euro 200.000,00;

e) "Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative" (articolo 18, comma 1, lettera d-bis), pari ad euro 300.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.

3-bis. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo II della spesa del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB16142, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio e di creazione di centri commerciali naturali ⁽⁹¹⁾.

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 30 dicembre 2003, n. 37*, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Disposizioni finanziarie. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 12 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

a) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali" (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni;

b) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative" (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni;

c) "Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali" (articolo 18, comma 1, lettere b) e c): lire 9 miliardi;

d) "Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 18, comma 1, lettera d)": lire 1 miliardo;

e) "Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica" (articolo 16, comma 1): lire 1 miliardo;

3. Nello stato di previsione della spesa viene conseguentemente istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio", con la dotazione "per memoria".

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di lire 12 miliardi in termini di competenza e di cassa del capitolo 26160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, a favore degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all'anno 1999 è determinata con legge di approvazione dei bilanci o delle relative leggi di variazione.

6. Sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo tra i capitoli di cui al comma 2, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa.».

(91) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15*.

Art. 25
Norme transitorie.

1. Le domande di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media e grande struttura di vendita, presentate alla Giunta regionale ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell'[articolo 25, comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998](#), vengono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della presente legge, e secondo le competenze di cui agli [articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998](#).
2. I comuni, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni a seguito dei nullaosta di cui alla [legge n. 426/1971](#), nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. In particolare alle suddette autorizzazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge. Si applica l'articolo 5 anche alle autorizzazioni già rilasciate a seguito di nullaosta di cui alla [legge n. 426/1971](#), qualora la struttura non sia ancora stata realizzata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa.
3. Fino all'emanazione degli atti previsti dall'articolo 11 rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla [Delib.C.R. 1° dicembre 1998, n. 508-14689](#) (Indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della [legge n. 112/1991](#) e della [legge regionale n. 17/1995](#)) e, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni della [legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17](#) (Disciplina delle funzioni attribuite alle regioni dalla [legge 28 marzo 1991, n. 112](#) in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della [legge regionale 7 settembre 1987, n. 47](#)).
4. È sospesa la presentazione delle domande di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla data di pubblicazione della [Delib.C.R. n. 508-14689 del 1998](#) fino a 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
5. Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica i comuni si attengono ai criteri generali di cui all'articolo 10.
6. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 11, i comuni si attengono, nella regolamentazione degli orari del commercio su area pubblica, alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi della [legge n. 112/1991](#) e successivi regolamenti attuativi.
7. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 9 restano in vigore le disposizioni in materia di orari nelle località ad economia turistica di cui alla [Delib.C.R. 16 giugno 1999, n. 544-7802](#) (Ratifica ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto della [Delib.G.R. 23 aprile 1999, n. 2 - 27125 - Orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del \[D.Lgs. n. 114/1998\]\(#\)](#)).

8. In fase di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 21, comma 2 è stabilito in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al [D.Lgs. n. 114/1998](#).

2. Gli indirizzi ed i criteri di cui agli articoli 3 e 10 sono approvati dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall'articolo 87 del Trattato nell'individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di aiuti alle imprese commerciali, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

Art. 27

Clausola d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A

Aree di programmazione commerciale

TORINO
TORINO
ALPIGNANO
BALDISSERO TORINESE*
BEINASCO
BORGARO TORINESE
CANDIOLO
CASELETTE
CASELLE TORINESE

CASTIGLIONE TORINESE
COLLEGNO
DRUENTO
GASSINO TORINESE
GRUGLIASCO
LA LOGGIA
LEINÌ
MONCALIERI
NICHELINO
NONE
ORBASSANO
PECETTO TORINESE*
PIANEZZA
PINO TORINESE*
RIVALTA DI TORINO
RIVOLI
ROBASSOMERO*
ROSTA
SAN GILLIO
SAN MAURO TORINESE
SETTIMO TORINESE
TROFARELLO
VENARIA
VILLARBASSE
VINOVO
VOLVERA

Legenda:

In grassetto Comune polo

In corsivo Comune Sub-polo

* Comune appartenente a più di una area di programmazione commerciale

ACQUI TERME
ACQUI TERME (Comune attrattore)
ALICE BEL COLLE
CASTEL ROCCHERO
CAVATORE
GROGNARDO
MELAZZO
MONTABONE
RICALDONE
STREVI
TERZO
VISONE

ALBA
ALBA (Comune attrattore)
BARBARESCO
BENEVELLO
BORGOMALE
CASTIGLIONE FALLETTO
CORNELIANO D'ALBA
DIANO D'ALBA
GRINZANE CAVOUR
GUARENE
LA MORRA*
MONTICELLO D'ALBA
PIOBESI D'ALBA

RODDI
SERRALUNGA D'ALBA
TREISO
TREZZO TINELLA

ALESSANDRIA
ALESSANDRIA (Comune attrattore)
TORTONA
VALENZA
ALLUVIONI CAMBIÒ
ALZANO SCRIVIA
BASSIGNANA
BOSCO MARENGO*
CARBONARA SCRIVIA
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELNUOVO SCRIVIA
FRUGAROLO
GUAZZORA
ISOLA SANT'ANTONIO
MONTECASTELLO
OVIGLIO
PECETTO DI VALENZA
PIETRA MARAZZI
PIOVERA
PONTECURONE
POZZOLO FORMIGARO*
QUARGNENTO
RIVARONE
SALE
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAREZZANO
SOLERO
SPINETO SCRIVIA
VIGUZZOLO
VILLALVERNIA
VILLAROMAGNANO

ARONA
ARONA (Comune attrattore)
COMIGNAGO
DORMELLETO
INVORIO*
MEINA
OLEGGIO CASTELLO
PARUZZARO

ASTI
ASTI (Comune attrattore)
AZZANO D'ASTI
BALDICHIERI D'ASTI
CALLIANO
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTELL'ALFERO
CASTELLO DI ANNONE
CELLE ENOMONDO
CHIUSANO D'ASTI
CINAGLIO
COSSOMBRATO
ISOLA D'ASTI
MONALE
MONGARDINO

PORTACOMARO
REFRANCORE
REVIGLIASCO D'ASTI
ROCCA D'ARAZZO
SAN DAMIANO D'ASTI
SCURZOLENGO
SETTIME
TIGLIOLE
VIGLIANO D'ASTI

BIELLA
BIELLA (Comune attrattore)
ANDORNO MICCA
CANDELO
GAGLIANICO
MIAGLIANO
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
PETTINENGO
POLLONE
PONDERANO
PRALUNGO
RONCO BIELLESE
SAGLIANO MICCA
SAN PAOLO CERVO
SORDEVOLO
TOLLEGNO
VIGLIANO BIELLESE
ZUMAGLIA

BORGOMANERO
BORGOMANERO (Comune attrattore)
BOGOGNO
BRIGA NOVARESE
CRESSA
CUREGGIO
FONTANETO D'AGOGNA
GATTICO
INVORIO*
MAGGIORA
VERUNO

BORGOSIESIA
BORGOSIESIA (Comune attrattore)
BREIA
CELLIO
GRIGNASCO
GUARDABOSONE
POSTUA
QUARONA
SERRAVALLE SESIA
VALDUGGIA
VARALLO
VOCCA

BRA
BRA (Comune attrattore)
CAVALLERMAGGIORE*
CHERASCO
LA MORRA*
MARENE*
POCAPAGLIA
SANFRÈ
SANTA VITTORIA D'ALBA
VERDUNO

CARMAGNOLA
CARMAGNOLA (Comune attrattore)
CARAMAGNA PIEMONTE
CARIGNANO
CASALGRASSO
CERESOLE ALBA
LOMBRIASCO
POIRINO*
RACCONIGI
SOMMARIVA DEL BOSCO
VILLASTELLONE

CASALE MONFERRATO
CASALE MONFERRATO (Comune attrattore)
BALZOLA
BORGIO SAN MARTINO
CAMAGNA
CONIOLO
CONZANO
FRASSINETO PO
MORANO SUL PO
MOTTA DEI CONTI
OCCIMIANO
OZZANO MONFERRATO
PONTESTURA
ROSIGNANO MONFERRATO
SAN GIORGIO MONFERRATO
TERRUGGIA
VILLANOVA MONFERRATO

CHIERI
CHIERI (Comune attrattore)
ANDEZENO
ARIGNANO
BALDISSERO TORINESE*
CAMBIANO
MONTALDO TORINESE
PAVAROLO
PECETTO TORINESE*
PINO TORINESE*
POIRINO*
RIVA PRESSO CHIERI
SANTENA

CHIVASSO
CHIVASSO (Comune attrattore)
BRANDIZZO

CALUSO
CASTAGNETO PO
FOGLIZZO
MAZZÈ
MONTANARO
RONDISSONE
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN SEBASTIANO DA PO
VEROLENGO
VOLPIANO

CIRIÈ
CIRIÈ (Comune attrattore)
NOLE
ROBASSOMERO*
SAN CARLO CANAVESE
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN MAURIZIO CANAVESE

CUNEO
CUNEO (Comune attrattore)
BEINETTE
BORGO SAN DALMAZZO
BOVES
BUSCA
CARAGLIO
CASTELLETTO STURA*
CENTALLO*
CERVASCA
MOROZZO*
PEVERAGNO
TARANTASCA
VIGNOLO

DOMODOSSOLA
DOMODOSSOLA (Comune attrattore)
BEURA CARDEZZA
BOGNANCO
CREVOLADOSSOLA
MASERA
MONTESCHENO
TRONTANO
VILLADOSSOLA

FOSSANO - SAVIGLIANO
FOSSANO (Comune attrattore)
SAVIGLIANO (Comune attrattore)
BENE VAGIENNA
CASTELLETTO STURA*
CAVALLERMAGGIORE*
CENTALLO*
CERVERE
GENOLA
LAGNASCO*
MARENE*
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONTANERA
SALMOUR
SANT'ALBANO STURA*

SCARNAFIGI*
TRINITÀ
VERZUOLO
VILLAFALLETTO
VOTTIGNASCO

IVREA
IVREA (Comune attrattore)
ALBIANO D'IVREA
BANCHETTE
BOLLENGO
BUROLO
CASCINETTE D'IVREA
CHIAVERANO
FIORANO CANAVESE
MONTALTO DORA
PAVONE CANAVESE
SALERANO CANAVESE
SAMONE

MONDOVÌ
MONDOVÌ (Comune attrattore)
BASTIA MONDOVÌ
BRIAGLIA
CARRÙ
CIGLIE
MAGLIANO ALPI
MARGARITA
MONASTERO DI VASCO
NIELLA TANARO
PIANFEI
ROCCA DÈ BALDI
SANT'ALBANO STURA*
VICOFORTE
VILLANOVA MONDOVÌ

NOVARA
NOVARA (Comune attrattore)
IGNAGA
CAMERI
CASALINO
GALLIATE
GARBAGNA NOVARESE
GRANOZZO CON MONTICELLO
NIBBIOLA
ROMENTINO
SAN PIETRO MOSEZZO
TRECATTE

NOVI LIGURE
NOVI LIGURE (Comune attrattore)
BASALUZZO
BOSCO MARENGO*
CASSANO SPINOLA
FRESONARA
GAVI
PASTURANA
POZZOLO FORMIGARO*
SERRAVALLE SCRIVIA
TASSAROLO

OMEGNA
OMEGNA (Comune attrattore)
ARMENO
CASALE CORTE CERRO
GERMAGNO
GIGNESE
GRAVELLONA TOCE*
NONIO
PETTENASCO
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
STRESA*

OVADA
OVADA (Comune attrattore)
BELFORTE MONFERRATO
CREMOLINO
MOLARE
ROCCA GRIMALDA
SILVANO D'ORBA
TAGLIOLO MONFERRATO
TRISOBBIO

PINEROLO
PINEROLO (Comune attrattore)
BURIASCO
FROSSASCO
MACELLO
OSASCO
PISCINA
PORTE
ROLETTO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN SECONDO DI PINEROLO
SCALENGHE
VILLAR PEROSA

SALUZZO
SALUZZO (Comune attrattore)
CARDE
CASTELLAR
LAGNASCO*
MANTA
MORETTA
PAGNO
REVELLO
SCARNAFIGI*
TORRE SAN GIORGIO

VERBANIA
VERBANIA (Comune attrattore)
ARIZZANO

BAVENO
BEE
CAMBIASCA
COSSOGNO
GHIFFA
GRAVELLONA TOCE*
MERGOZZO
MIAZZINA
SAN BERNARDINO VERBANO
STRESA*
VIGNONE

VERCELLI
VERCELLI (Comune attrattore)
ASIGLIANO VERCELLESE
BORGO VERCELLI
CARESANABLOT
DESANA
LIGNANA
OLCENENGO
PRAROLO
SALASCO
SALI VERCELLESE
VILLATA
VINZAGLIO

Allegato B

COMUNI POLO E SUB-POLO

COMUNI INTERMEDI

COMUNI MINORI

RETE PRIMARIA

COMUNI POLO

COMUNE	PV	POPOLAZIONE
TORINO	TO	919.612
CARMAGNOLA	TO	24.842
CHIERI	TO	32.485
CHIVASSO	TO	24.272
CIRIÈ	TO	18.233
COLLEGNO*	TO	47.548
IVREA	TO	24.918
MONCALIERI*	TO	58.475
NICHELINO*	TO	45.204
ORBASSANO	TO	21.625
PINEROLO	TO	34.698
RIVOLI*	TO	52.447
SETTIMO TORINESE*	TO	47.705
ACQUI TERME	AL	20.226

ALESSANDRIA	AL	91.080
CASALE MONFERRATO	AL	37.760
NOVI LIGURE	AL	29.038
OVADA	AL	12.119
TORTONA**	AL	26.826
VALENZA**	AL	20.797
ASTI	AT	73.552
BIELLA	BI	48.061
ALBA	CN	29.782
BRA	CN	27.137
CUNEO	CN	54.811
FOSSANO	CN	23.528
MONDOVÌ	CN	22.022
SALUZZO	CN	15.729
SAVIGLIANO	CN	19.287
ARONA	NO	15.062
BORGOMANERO	NO	19.522
NOVARA	NO	102.408
DOMODOSSOLA	VB	18.796
OMEGNA	VB	15.350
VERBANIA	VB	30.209
BORGOSesia	VC	14.378
VERCELLI	VC	48.376

Legenda:

* comuni polo appartenenti all'area di programmazione commerciale di Torino

** comuni polo appartenenti all'area di programmazione commerciale di Alessandria

COMUNI SUB-POLO

COMUNE	PV	POPOLAZIONE
AVIGLIANA	TO	10.496
BEINASCO*	TO	18.602
BUSSOLENO	TO	6.721
CALUSO*	TO	7.320
CASELLE TORINESE*	TO	14.876
CASTELLAMONTE	TO	8.950
CUORGNÈ	TO	10.073
GASSINO TORINESE*	TO	8.725
GIAVENO	TO	14.318
GRUGLIASCO*	TO	40.797
LANZO TORINESE	TO	5.168
LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	8.016
PEROSA ARGENTINA	TO	3.963
PONT CANAVESE	TO	3.817
RIVAROLO CANAVESE	TO	12.185
SAN MAURO TORINESE*	TO	17.791
SUSA	TO	6.630
TORRE PELLICE	TO	4.591
VENARIA*	TO	34.438
CANELLI	AT	10.392
CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	2.923
MONCALVO	AT	3.424
NIZZA MONFERRATO	AT	9.954
COSSATO	BI	15.217
TRIVERO	BI	7.119
VALLE MOSSO	BI	4.227
BORGO SAN DALMAZZO*	CN	11.124

CEVA	CN	5.613
CORTEMILIA	CN	2.638
DOGLIANI	CN	4.598
DRONERO	CN	6.994
GARESSIO	CN	3.744
SANTO STEFANO BELBO	CN	4.167
GALLIATE*	NO	13.364
OLEGGIO	NO	11.680
TRECATE*	NO	15.921
CANNOBIO	VB	5.148
GRAVELLONA TOCE*	VB	7.799
STRESA*	VB	4.852
VILLADOSSOLA*	VB	7.109
CIGLIANO	VC	4.550
CRESCENTINO	VC	7.535
GATTINARA	VC	8.519
LIVORNO FERRARIS	VC	4.512
SANTHÌÀ	VC	9.308
TRINO	VC	8.025
VARALLO*	VC	7.624

* Comuni Sub-polo appartenenti ad aree di programmazione commerciale

RETE SECONDARIA

Comuni intermedi

Provincia di Torino: Airasca, Almese, Alpignano*, Balangero, Baldissero Torinese*, Banchette*, Bardonecchia, Borgaro Torinese*, Borgofranco d'Ivrea, Brandizzo*, Bricherasio, Bruino, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano*, Candiolo*, Carignano*, Castiglione Torinese*, Cavour, Condove, Corio, Cumiana*, Druento, Favria, Forno Canavese, La Loggia*, Leinì Mathi, Mazzè, Montalto Dora*, Montanaro*, Nole*, None*, Pavone Canavese, Pecetto Torinese*, Pianezza*, Pino Torinese*, Piossasco, Piscina*, Poirino*, Rivalta di Torino*, Riva Presso Chieri*, Romano Canavese, Rosta*, San Benigno Canavese*, San Carlo Canavese*, San Francesco al Campo*, Sangano, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese*, San Secondo di Pinerolo*, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena*, Scalenghe*, Strambino, Trana, Trofarello*, Val della Torre, Valperga, Verolengo*, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Perosa*, Villastellone*, Vinovo*, Volpiano*, Volvera*.

Provincia di Alessandria: Arquata Scrivia, Cassine, Castellazzo Bormida*, Castelnuovo Scrivia*, Gavi*, Pontecurone*, Pozzolo Formigaro*, Sale*, San Salvatore Monferrato*, Serravalle Scrivia*, Viguzzolo*.

Provincia di Asti: Castagnole delle Lanze, Costigliole d'Asti, San Damiano d'Asti*, Villanova d'Asti.

Provincia di Biella: Andorno Micca*, Candelo*, Cavaglià, Gaglianico*, Mongrando, Occhieppo Inferiore*, Ponderano*, Vigliano Biellese.

Provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte, Barge, Bene Vagienna*, Boves*, Busca*, Canale, Caraglio*, Carrù, Cavallermaggiore*, Centallo*,

Cervasca*, Cherasco*, Chiusa di Pesio, Costigliole, Saluzzo, Manta*, Montà*, Moretta*, Narzole, Paesana, Peveragno*, Racconigi*, Revello*, Sommariva del Bosco*, Verzuolo*, Villanova Mondovì*.

Provincia di Novara: Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Cameri*, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Gattico*, Ghemme, Gozzano, Grignasco*, Invorio*, Romagnano Sesia, Romentino*, Varallo Pombia.

Provincia di Verbania: Baveno*, Casale Corte Cerro*, Crevoladossola*, Ornavasso.

Provincia di Vercelli: Quarona*, Saluggia, Serravalle Sesia*, Tronzano Vercellese.

* comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale

Comuni minori

Provincia di Torino: Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea*, Alice Superiore, Alpette, Andezeno*, Andrate, Angrogna, Arignano, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balme, Barbania, Barone Canavese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo*, Borgiallo, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Brozzo, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Buriasco*, Burolo*, Busano, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea*, Caselette*, Castagneto Po*, Castagnole Piemonte, Castelnuovo Nigra, Cavagnolo, Cercenasco, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano*, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Exilles, Feletto, Fenestrelle, Fiano, Fiorano Canavese*, Foglizzo*, Frassinetto, Front, Frossasco*, Garzigliana, Germagnano, Giaglione, Givoletto, Gravere, Groscavallo, Grosso, Ingria, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, La Cassa, Lauriano, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lombriasco*, Loranze, Lugnacco, Lusernetta, Lusigliè, Macello*, Maglione, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mercenasco, Meugliano, Mezenile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montaldo Torinese*, Montalenghe, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Noasca, Nomaglio, Novalesa, Ogliaiano, Orio Canavese, Osasco*, Osasio, Oulx, Ozegna, Palazzo Canavese, Pancalieri, Parella, Pavarolo*, Pecco, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Pessinetto, Pinasca, Piobesi Torinese, Piverone, Pomaretto, Porte*, Pragelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarossa, Robassomero*, Rocca Canavese, Roletto*, Ronco Canavese, Rondissone*, Rorà, Roure, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salbertrand, Salerano Canavese*, Salza di Pinerolo, Samone*, San Colombano, Belmonte, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio*, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina*, San Ponso, San Raffaele Cimena*, San Sebastiano da Po*, Sauze di Cesana, Sauze D'Oulx, Scarmagno, Sciolze, Sestriere, Settimo

Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseaux, Usseglio, Vaie, Valgioie, Vallo Torinese, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaus, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villarbasse*, Villareggia, Virle Piemonte, Vische, Vistrorio, Viù.

Provincia di Alessandria: Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Bel Colle*, Alluvioni Cambiò*, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia*, Avolasca, Balzola*, Basaluzzo*, Bassignana*, Belforte Monferrato*, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgo San Martino*, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo*, Bosio, Bozzole, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna*, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia*, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola*, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato*, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore*, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo*, Conzano*, Costa Vescovato, Cremolino*, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po*, Fresonara*, Frugarolo*, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Giarole, Gremiasco, Grognardo*, Grondona, Guazzora*, Isola Sant'Antonio*, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo*, Merana, Mirabello Monferrato, Molare*, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello*, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po*, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Occimiano*, Odalengo, Rande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Oviglio*, Ozzano Monferrato*, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana*, Pecetto di Valenza*, Pietra Marazzi*, Piovera*, Pomaro Monferrato, Pontestura*, Ponti, Ponzano , Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Predosa, Quargnento*, Quattordio, Ricaldone*, Rivalta Bormida, Rivarone*, Rocca Grimalda*, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato*, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato*, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano*, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba*, Solero*, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia*, Stazzano, Strevi*, Tagliolo Monferrato*, Tassarolo*, Terruggia*, Terzo*, Ticineto, Treville, Trisobbio*, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato*, Villaromagnano*, Visone*, Volpedo, Volpeggino, Voltaggio.

Provincia di Asti: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Azzano d'Asti*, Baldichieri d'Asti*, Belveiglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano*, Calosso, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Monferrato*, Castel Boglione, Castel Rocchero*, Castell'Alfero*, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone*, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo*, Cerreto d'Asti, Cerro

Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti*, Cinaglio*, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato*, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti*, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale*, Monastero Bormida, Moncucco Torinese, Mongardino*, Montabone*, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro*, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti*, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo*, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo*, Serole, Sessame, Settime*, Soglio, Tigliole*, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti*, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Vinchio.

Provincia di Biella: Ailoche, Benna, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano*, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore*, Pettinengo*, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone*, Portula, Pralungo*, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese*, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca*, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo*, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo*, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno*, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia*.

Provincia di Cuneo: Acceglio, Aisone, Albaretto della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Bagnasco, Baldissero d'Alba, Barbaresco*, Barolo, Bastia Mondovì*, Battifollo, Beinette*, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale*, Bosia, Bossolasco, Briaglia*, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Camerana, Camo, Canosio, Caprauna, Caramagna Piemonte*, Cardè*, Cartignano, Casalgrasso*, Castagnito, Casteldelfino, Castellar*, Castelletto Stura*, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto*, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Celle di Macra, Ceresole Alba*, Cerretto Langhe, Cervere*, Ciglie*, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba*, Cossano Belbo, Cravanzana, Crissolo, Demonte, Diano d'Alba*, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa, Sottana, Frassinio, Gaiola, Gambaasca, Genola*, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour*, Guarene*, Igliano, Isasca, La Morra*, Lagnasco*, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Marene*, Margarita*, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco*, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano*, Monchiero,

Monesiglio, Monforte d'Alba, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera*, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monte Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba*, Morozzo*, Murazzano, Murello, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro*, Novello, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei*, Piasco, Pietraporzio, Piobesi d'Alba*, Piozzo, Pocapaglia*, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Riffredo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca Dè Baldi*, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi*, Roddino, Rodello, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour*, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfrè*, Sanfront, Santa Vittoria d'Alba*, Sant'Albano Stura*, Santo Stefano Roero, Scagnello, Scarnafigi*, Serralunga d'Alba*, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Stroppa, Tarantasca*, Torre Bormida, Torre Mondovì*, Torre San Giorgio*, Torresina, Treiso*, Trezzo Tinella*, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno*, Vernante, Vezza d'Alba, Vicoforte*, Vignolo*, Villafalletto*, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco*.

Provincia di Novara: Agrade Conturbia, Ameno, Armeno*, Barengo, Biandrate, Boca, Bogogno*, Bolzano , Ovaese, Borgolavezzaro, Briga Novarese*, Briona, Caltignaga*, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino*, Casalborgone, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago*, Cressa*, Cureggio*, Divignano, Dormelletto*, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna*, Garbagna Novarese*, Gargallo, Granozzo con Monticello*, Landiona, Lesa, Maggiora*, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina*, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola*, Oleggio Castello*, Orta San Giulio, Paruzzaro*, Pella, Pettenasco*, Pisano, Pognio, Pombia, Prato Sesia, Recetto, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo*, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiato, Tornaco, Vaprio d'Agogna, Veruno*, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio*.

Provincia di Verbania: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano*, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Beè*, Belgirate, Beura Cardezza*, Bognanco*, Brovello Carpuognino, Calasca Castiglione, Cambiasca*, Cannero Riviera, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno*, Craveggia, Crodo, Cursolo Orasso, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno*, Ghiffa*, Gignese*, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Maserà*, Massiola, Mergozzo*, Miazzina*, Montecrestese, Montescheno*, Nonio*, Oggebbio, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra*, Quarna Sotto*, Re, San Bernardino Verbanò*, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Tocco, Trarego, Viggiona, Trasquera, Trontano*, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Vignone*, Villette, Vogogna.

Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Albano Verellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano, Ercellese*, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli*, Breia*, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Caresana, Caresanablot*, Carisio, Casanova Elvo, Cellio*, Cervatto, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crova, Desana*, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone*, Lamporo, Lenta, Lignana*, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta dei Conti*, Olcenengo*, Oldenico, Palazzolo Verellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua*, Prarolo*, Quinto Verellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco*, Sali Verellese, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, Scopa, Scopello, Stroppiana, Tricerro, Valduggia*, Villarboit, Villata*, Vocca*.

* comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale

Allegato C ⁽⁹²⁾

Zone di insediamento commerciale

Addensamenti commerciali

A.1. Addensamenti storici rilevanti

Gli addensamenti storici rilevanti sono riconoscibili nell'area centrale e nell'ambito della perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico - artistico così come definiti dall'[articolo 24 della L.R. n. 56/1977](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, ecc.) del centro urbano, caratterizzati da una buona densità commerciale e di servizi, e da una buona densità residenziale.

A.2. Addensamenti storici secondari

Gli addensamenti storici secondari sono ambiti commerciali di antica formazione posti all'interno delle zone residenziali che costituiscono la corona insediativa dell'area centrale, caratterizzati da un'elevata densità commerciale e di servizi.

Essi sono riconoscibili nel centro metropolitano e nei comuni polo della rete primaria la cui popolazione sia, orientativamente, non inferiore, a 70.000-80.000 abitanti.

Gli addensamenti storici secondari del centro metropolitano sono orientativamente individuabili ogni 80.000-100.000 abitanti.

Gli addensamenti storici secondari dei comuni polo della rete primaria non potranno essere più di uno ogni 35.000-45.000 abitanti.

A.3. Addensamenti commerciali urbani forti

Gli addensamenti commerciali urbani forti sono ambiti commerciali di non antica formazione, ubicati nel tessuto residenziale periferico del centro metropolitano, dei poli, dei sub-poli, e dei comuni intermedi e caratterizzati da un'apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da buona densità residenziale di contorno. L'offerta commerciale è tendenzialmente completa.

Sono le sedi attuali e potenziali di offerta concentrata, che si contrappongono, in genere, agli addensamenti storici rilevanti e secondari.

A.4. Addensamenti commerciali urbani minori

Gli addensamenti commerciali urbani minori sono gli ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel tessuto residenziale del centro metropolitano, dei comuni polo e sub-polo della rete primaria e dei comuni intermedi, lambiti o percorsi da assi viari di livello urbano - locale, caratterizzati da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare.

A.5. Addensamenti commerciali extraurbani

Gli addensamenti commerciali extraurbani sono gli ambiti esterni al tessuto residenziale, sedi attuali di esercizi commerciali ubicati l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da una offerta principalmente extralimentare, ubicati lungo assi o nodi di traffico extraurbano. Non rispondono ad alcuno dei requisiti per essere riconosciuti addensamenti commerciali urbani, localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane.

Localizzazioni commerciali

L.1. Localizzazioni urbane non addensate

Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono le aree ubicate nel tessuto residenziale, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.

L.2. Localizzazioni urbano - periferiche non addensate

Le localizzazioni commerciali urbano - periferiche non addensate sono le aree ubicate ai bordi del tessuto residenziale urbano dei comuni. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello, e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana.

L.3. Localizzazioni extraurbane

Le localizzazioni commerciali extraurbane sono aree che non fanno parte degli addensamenti urbani ed extraurbani (A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5) o delle localizzazioni commerciali L.1 e L.2.

Sono le aree ubicate esternamente ai centri urbani, sedi potenziali e attuali di attività commerciali medie e grandi.

Sono ubicate su un unico fronte strada, su assi o nodi di grande traffico, o ben visibili e ben accessibili da essi.

(92) Allegato così sostituito con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 dicembre 1999, n. 51.
